



# COMUNE DI CAMPIGLIA DEI BERICI

PROVINCIA DI VICENZA

---

## REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI

APPROVATO CON DELIBERAZIONE  
DI CONSIGLIO COMUNALE  
N. 9 DEL 22/02/2006

## SOMMARIO

Art. 1 - Istituzione della Tassa rifiuti solidi urbani.....	3
Art. 2 - Ambiti di applicazione della tassa.....	3
Art. 3 - Presupposto della tassa.....	3
Art. 4 - Soggetti attivi e passivi.....	3
Art. 5 - Locali ed aree tassabili .....	4
Art. 6 - Esclusioni dalla tassa: locali ed aree non tassabili .....	4
Art. 7 - Parti comuni di edifici .....	5
Art. 8 - Multiproprietà e centri commerciali.....	5
Art. 9 - Misurazione delle superfici .....	5
Art. 10 - Determinazione numero occupanti le utenze domestiche .....	5
Art. 11 - Gettito della tassa .....	5
Art. 12 - Determinazione delle tariffe.....	5
Art. 13 - Determinazione della tassa per l'utenza domestica.....	6
Art. 14 - Determinazione della tassa per l'utenza non domestica.....	6
Art. 15 - Criteri per la revisione delle tariffe .....	8
Art. 16 - Agevolazioni .....	8
Art. 17 - Modalità per conseguire le agevolazioni.....	8
Art. 18 - Tariffa giornaliera.....	8
Art. 19 - Denunce.....	9
Art. 20 - Inizio, variazioni e cessazioni dell' occupazione e detenzione .....	10
Art. 21 - Accertamento e sanzioni .....	10
Art. 22 - Riscossione.....	10
Art. 23 - Rimborsi e sgravi.....	10
Art. 24 - Controlli.....	10
Art. 25 - Tributo ambientale .....	11
Art. 26 - Sanzioni.....	11
Art. 27 - Norme abrogate.....	11

### **Art. 1 - Istituzione della Tassa rifiuti solidi urbani.**

1. E' istituita nel Comune di Campiglia dei Berici la tassa annuale per il servizio relativo allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni come disciplinata dal decreto Legislativo 15 novembre 1993, n. 507 e successive modificazioni ed integrazioni.

2. Nel presente Regolamento ogni qualvolta ricorre il termine tassa deve intendersi tassa per il servizio relativo allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni.

3. La tassa è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.

### **Art. 2 - Ambiti di applicazione della tassa**

1. Il servizio di nettezza urbana è disciplinato dal Regolamento previsto dall'articolo 59 del Decreto Legislativo 15 novembre 1993, n. 507 e dall'art. 21 del D. Lgs. 5 febbraio 1997 n.22.

2. Il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni è svolto dal Comune in regime di privativa nell'ambito di tutto il territorio comunale e con il metodo seguente:

- a) raccolta differenziata "porta a porta" per la frazione secca e umida dei R.S.U., zona urbana.
- b) raccolta differenziata "porta a porta" per la frazione secca dei R.S.U., zona extraurbana.
- c) attivazione di un centro di raccolta comunale e più isole ecologiche sparse nel territorio comunale per la raccolta in modo differenziato delle frazioni di rifiuto residue.

3. Il perimetro del servizio, la sua forma organizzativa e le modalità di effettuazione, sono stabiliti dal regolamento comunale per il servizio di nettezza urbana.

4. L'interruzione temporanea del servizio di raccolta per motivi sindacali o per improvvisi impedimenti organizzativi non comporta esonero o riduzione del tributo.

### **Art. 3 - Presupposto della tassa**

1. La tassa è dovuta da chiunque occupi oppure conduca locali ed aree ad uso privato, a qualsiasi uso adibiti, esistenti nelle zone del territorio comunale e per le quali il servizio è istituito ed attivato e comunque reso in via continuativa nei modi previsti dal presente regolamento e dal regolamento di disciplina dei servizi di smaltimento dei rifiuti sopra citato, indipendentemente dal fatto che, per qualsiasi motivo, non ne usufruisca.

2. Ai fini della determinazione della superficie tassabile non si tiene conto di quella parte di essa ove per specifiche caratteristiche strutturali o per destinazione si formano, di regola, rifiuti speciali pericolosi, allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori stessi in base alle normative vigenti.

3. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione, in cui sia svolta un'attività economica e professionale, la tassa è dovuta in base alla tariffa prevista per la specifica attività ed è commisurata alla superficie a tal fine utilizzata.

4. Sono esclusi dalla tassa i locali e le aree scoperte per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti solidi urbani interni in regime di privativa comunale per effetto di leggi, regolamenti, ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stato esteri.

### **Art. 4 - Soggetti attivi e passivi**

1. L'individuazione dei presupposti che determinano l'applicazione della tassa, dei soggetti passivi e dei soggetti responsabili è operata dalla legge cui si fa rinvio.

2. In particolare la tassa è dovuta al Comune di Campiglia dei Berici da chi a qualsiasi titolo occupi, detenga o conduca locali ed aree scoperte tassabili a qualsiasi uso adibiti esistenti nel territorio comunale quando il servizio sia istituito e attivato o comunque reso in via continuativa.

3. Sono solidalmente tenuti all'obbligazione di cui al comma precedente i componenti del nucleo familiare e coloro che fanno uso permanente in comune dei locali e delle aree tassabili.

4. Nel caso di abitazione a disposizione i soggetti obbligati sono i componenti del nucleo familiare e conviventi che fanno uso di tale abitazione.

5. Il Comune, ente impositore, è soggetto passivo del tributo.

Il costo del servizio relativo ai locali ed aree in suo proprio o per i quali esso sostiene interamente le spese di funzionamento, deve essere iscritto in bilancio nelle apposite voci di spesa, la relativa copertura è garantita con risorse diverse dai proventi della tassa.

6. Per i locali ammobiliati adibiti ad uso abitativo, affittati saltuariamente od occasionalmente e comunque per periodi di durata inferiore all'anno, la tassa è dovuta dal proprietario dei locali.

### **Art. 5 - Locali ed aree tassabili**

1. Sono tassabili tutte le superfici dei locali e delle aree a qualsiasi uso adibite e le relative aree accessorie e pertinenziali, ad esclusione delle aree scoperte pertinenziali e accessorie adibite a civile abitazione e delle aree verdi a qualsiasi uso adibite.

2. La tassa è dovuta anche per i locali e le aree non utilizzati purché predisposti all'uso salvo quanto previsto dall'articolo 6 del presente Regolamento.

### **Art. 6 - Esclusioni dalla tassa: locali ed aree non tassabili**

1. Non sono soggetti alla tassa i locali e le aree che non possono produrre rifiuti per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati o perché risultano in obiettive condizioni di inutilizzabilità nel corso dell'anno, quali:

- a) locali destinati a centrale termica;
- b) vani tecnologici riservati al funzionamento degli ascensori, cabine elettriche e centrali telefoniche;
- c) locali, o parte di essi, occupati da forni, essiccatoi, celle frigorifere, impianti a ciclo chiuso;
- d) locali interclusi o impraticabili;
- e) superfici destinate direttamente ed esclusivamente allo svolgimento di attività sportive, competitive ed amatoriali, con esclusione delle superfici aperte al pubblico o destinate a servizi;
- f) locali non allacciati ai servizi a rete o privi di mobilio e suppellettili;
- g) edifici o parte di essi destinati allo svolgimento di qualsiasi attività di culto;
- h) edifici o parte di essi ove, per specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione, si formano, di regola, rifiuti speciali, non assimilati agli urbani, tossici o nocivi, allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori stessi in base alle norme vigenti. L'esclusione attiene strettamente le superfici od aree ove tali rifiuti si formano, mentre i rifiuti derivanti dagli altri locali ed aree sono da considerare rifiuti urbani;
- i) cavedi, cortili interni non accessibili;
- j) locali e fabbricati di servizio e relative aree accessorie dei fondi rustici;
- k) locali adibiti a cantine, legnaie, soffitte, sottotetti, ripostigli e simili limitatamente alla parte di essi con altezza non superiore a 1,50 metri;
- l) fabbricati non agibili ove tale circostanza sia dimostrata da idonea documentazione e limitatamente al periodo di mancata utilizzazione;
- m) i locali e le aree scoperte indicate nell'art. 62, comma quinto, del Decreto Legislativo 507/1993;
- n) le aree scoperte accessorie o pertinenziali di civili abitazioni;

o) tutte le aree scoperte adibite a verde.

2. I locali e le aree non tassabili di cui al comma precedente dovranno essere indicate nella denuncia prevista dall'articolo 19 del presente Regolamento.

#### **Art. 7 - Parti comuni di edifici**

1. Le parti comuni del condominio di cui all'art. 1117 del codice civile, a disposizione del condominio che possono produrre rifiuti non sono soggette a tassazione.

2. Rimane confermato l'eventuale uso o detenzione in via esclusiva di parti comuni da parte di uno o più condomini corrisponde obbligazione tributaria in capo agli stessi.

3. L'amministratore del condominio è tenuto a presentare, entro il 20 gennaio di ciascun anno, all'Ufficio Tributi del Comune l'elenco degli occupanti o detentori dei locali ed aree del condominio.

#### **Art. 8 - Multiproprietà e centri commerciali**

1. Per i locali ed aree scoperte in uso comune ed in uso esclusivo in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della tassa.

#### **Art. 9 - Misurazione delle superfici**

1. La superficie tassabile dei locali viene determinata sul filo interno dei muri al netto delle strutture perimetrali quali muri, tramezzi, divisori.

2. La superficie tassabile delle aree viene determinata con riguardo al perimetro interno delle stesse al netto della superficie occupata da eventuali fabbricati e costruzioni.

3. La superficie tassabile viene misurata in metri quadrati.

4. Nel calcolo della superficie tassabile complessiva le frazioni fino a mezzo metro quadrato si trascurano, le superiori costituiscono superficie tassabile con arrotondamento al metro quadrato.

#### **Art. 10 - Determinazione numero occupanti le utenze domestiche**

1. Per le utenze domestiche si considera il numero dei componenti il nucleo familiare e loro conviventi risultante alla data del 1° gennaio di ciascun anno.

2. Per i nuclei sorti successivamente a tale data si fa riferimento al numero di componenti alla data di inizio dell'utenza.

3. Al fine della determinazione del numero dei componenti il nucleo familiare il Comune fa riferimento alla risultanze anagrafiche per le persone residenti, mentre per quelle non residenti è fatto obbligo al contribuente di denunciare le generalità di tutti i componenti del nucleo familiare.

#### **Art. 11 - Gettito della tassa**

1. Il gettito complessivo presunto della tassa, determinato secondo i criteri definiti dall'articolo 61 del Decreto Legislativo 507/1993, in misura pari ad una quota del costo del servizio, sarà stabilito con la deliberazione di approvazione delle tariffe.

2. Il grado di copertura dei costi del servizio non potrà essere inferiore al 50% dei costi né superiore al totale dei costi medesimi.

#### **Art. 12 - Determinazione delle tariffe**

1. La tassa, determinata in ragione d'anno, è composta da una parte fissa: in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio riferite in particolare agli investimenti per le opere e dai relativi ammortamenti; e da una parte variabile: rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione del servizio medesimo.

2. La tassa, composta ai sensi del comma primo, è articolata nelle fasce di utenza domestica e non domestica.

3. Il Comune ripartisce tra le due fasce di utenza l'insieme dei costi da coprire attraverso la tassa secondo criteri razionali, assicurando l'agevolazione per l'utenza domestica che pratica il compostaggio.

### **Art. 13 - Determinazione della tassa per l'utenza domestica**

1. I locali e le aree relative alle utenze domestiche sono classificate tenuto conto del numero dei componenti il nucleo familiare costituente la singola utenza e della superficie occupata o condotta, così come di seguito indicato:

<b>Categorie utenze domestiche</b>	<b>Numero componenti il nucleo familiare</b>
<b>1</b>	<b>1</b>
<b>2</b>	<b>2</b>
<b>3</b>	<b>3</b>
<b>4</b>	<b>4</b>
<b>5</b>	<b>5</b>
<b>6</b>	<b>6 o più</b>
<b>7</b>	<b>2<sup>e</sup> case</b>

2. Tale classificazione è effettuata altresì tenendo conto della potenzialità di produzione dei rifiuti per metro quadrato, legata al numero di componenti il nucleo familiare o conviventi, che afferiscono alla medesima utenza.

3. Per la determinazione della quota fissa da attribuire alla singola utenza si prende a riferimento l'importo dovuto da ciascun nucleo familiare, costituente la singola utenza, ponderato sulla base di un coefficiente di adattamento relativo al numero dei componenti del nucleo familiare e alla superficie dell'immobile occupato o condotto in modo da privilegiare i nuclei familiari più numerosi e le minori dimensioni dei locali, secondo quanto indicato dalla tabella 1b allegata al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158.

4. Per la determinazione della parte variabile viene rapportata la quantità di rifiuti prodotti, specificata per Kg prodotta da ciascuna utenza, mediante l'applicazione di un sistema presuntivo. La quota relativa alla singola utenza viene infatti determinata applicando un coefficiente di adattamento secondo la procedura indicata nella tabella 2 allegata al D.P.R. 27.04.1999, n. 158.

### **Art. 14 - Determinazione della tassa per l'utenza non domestica**

1. I locali e le aree relative alle utenze non domestiche sono classificate in relazione alla loro destinazione d'uso tenuto conto delle specificità della realtà socio-economica del Comune. Tale classificazione è effettuata altresì tenendo conto della potenzialità di produzione dei rifiuti per categorie omogenee, così come di seguito indicato:

CATEGORIE	Descrizione attività
-----------	----------------------

1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto, conventi, cinema e teatri, biblioteche
2	Campeggi, distributori carburanti, parcheggi coperti
3	Stabilimenti balneari
4	Esposizioni, autosaloni, mostre , <b>commercio all'ingrosso</b>
5	Alberghi con ristorante
6	Alberghi senza ristorante
7	Case di cura e riposo e case di soggiorno
8	Uffici, agenzie, studi professionali, tecnici, legali, sanitari, attività terziarie e direzionali
9	Banche ed istituti di credito
10	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli
11	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze
12	Attività artigianali tipo botteghe ( falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere)
13	Carrozzeria, autofficina, elettrauto
14	Attività industriali con capannoni di produzione
15	Attività artigianali di produzione beni specifici
16	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie
17	Bar, caffè, pasticcerie
18	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari
19	Plurilicenze alimentari e/o miste
20	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante
21	Discoteche, night club,

2. La parte fissa della tassa per le utenze non domestiche è attribuita sulla base di un coefficiente relativo alla potenziale produzione di rifiuti connessa alla tipologia di attività per unità di superficie tassabile e determinato dal Comune nell'ambito degli intervalli indicati nella tabella 3b, allegata al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158.

3. Per l'attribuzione della parte variabile della tassa il Comune applica un sistema presuntivo, prendendo a riferimento per singola tipologia di attività la produzione annua per mq.

ritenuta congrua nell'ambito degli intervalli indicati nella tabella 4b, allegata al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158.

### **Art. 15 - Criteri per la revisione delle tariffe**

1. Ai fini della revisione delle tariffe della tassa si individua il seguente criterio: revisione annuale della tariffa media in ragione del grado di copertura, del gettito previsto e del variare delle superfici tassabili, anche attraverso la predisposizione di un piano finanziario dei costi del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani.

### **Art. 16 - Agevolazioni**

1. Per le utenze domestiche che usufruiscono del servizio "porta a porta" per la sola frazione secca è possibile prevedere una riduzione della tassa attraverso l'abbattimento della parte variabile per una quota proporzionale. Tale quota di abbattimento viene stabilita contestualmente all'approvazione delle tariffe annuali.

2. Le abitazioni possedute da utenze domestiche non residenti in tali abitazioni che le utilizzano per uso stagionale o discontinuo e le abitazioni tenute a disposizione, che dichiarino di non voler cedere l'alloggio in locazione o in comodato, sono tenute al pagamento della sola parte fissa della tariffa riferita ad un unico componente.

3. Le persone fisiche domiciliate o ricoverate presso una Casa di riposo per anziani o Casa di cura sono esonerate dal pagamento della tassa/tariffa per l'anno (o gli anni) di ricovero presso tali strutture. L'anno si computa per intero se il periodo di ricovero è pari o superiore a complessivi sei mesi. L'esonero si applica previa richiesta dell'interessato da effettuarsi prima dell'iscrizione a ruolo.

4. Per le utenze non domestiche è possibile prevedere, prima dell'iscrizione a ruolo, una riduzione, fino al 60% (sessantapercento) della parte variabile della tassa relativa all'anno di riferimento. Tale riduzione viene stabilita contestualmente all'approvazione delle tariffe annuali. La riduzione si applica alle utenze non domestiche delle categorie n. 16, 17 e 20 della Tabella di cui al precedente art. 14.

Nel caso di persone fisiche residenti, ma domiciliate in altri Comuni o all'estero per più di 6 mesi all'anno e appartenenti ad un nucleo familiare superiore a n. 2 componenti, sono esonerate dal pagamento della tassa/tariffa nell'anno di competenza previa presentazione di dichiarazione attestante il pagamento dei rifiuti presso il Comune in cui è domiciliato.

### **Art. 17 - Modalità per conseguire le agevolazioni**

1. Le richieste di eventuali agevolazioni devono essere presentate utilizzando gli appositi moduli all'uopo predisposti dal competente Ufficio Tributi. Le agevolazioni una volta concesse competono anche per gli anni successivi senza bisogno di nuova domanda fino a che permangono le condizioni che hanno originato la richiesta.

2. Il Comune in ogni tempo potrà procedere alla verifica della sussistenza dei requisiti necessari per il mantenimento delle agevolazioni.

### **Art. 18 - Tariffa giornaliera**

1. Per il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni prodotti dagli utenti che occupano o detengono, con o senza autorizzazione locali o aree pubbliche di uso pubblico o aree gravate da servitù di pubblico passaggio, è istituita la tassa di smaltimento da applicare in base a



tariffa giornaliera. Per temporaneo si intende l'uso inferiore a 183 giorni di un anno, anche se effettuate in modo non continuativo ma ricorrente.

2. La misura tariffaria dovuta per metro quadrato e per ogni giorno di utilizzazione od occupazione è pari all'ammontare della tassa annuale di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni attribuita alla categoria contenente voci corrispondenti, o, in caso di mancata corrispondenza recante voci di uso assimilabili per attitudini quantitative e qualitative, diviso per 365 e maggiorata del 50% (cinquantapercento).

3. La tassa giornaliera di smaltimento è dovuta per il solo asporto e smaltimento dei rifiuti prodotti nell'ambito dei locali ed aree pubblici, non liberando il contribuente da altri eventuali oneri derivanti dall'applicazione di norme generali o regolamentari.

4. L'obbligo della denuncia dell'uso temporaneo è assolto a seguito del pagamento della tassa da effettuare contestualmente al canone di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche, all'atto dell'occupazione in mancanza di autorizzazione, mediante versamento diretto, da effettuarsi presso la Tesoreria comunale.

5. In caso di uso di fatto la tassa, che non risulti versata all'atto dell'accertamento dell'occupazione abusiva, è recuperata unitamente alla sanzione, interessi e accessori.

6. Si considerano produttive di rifiuti ai fini dell'applicazione della tassa giornaliera le occupazioni realizzate per lo svolgimento di sagre, fiere, mercato settimanale, attrazioni dello spettacolo viaggiante e simili.

7. La tassa giornaliera di smaltimento non si applica nei seguenti casi:

- a) occupazioni effettuate da girovaghi e artisti con soste non superiori ai 60 minuti;
- b) occupazioni per il commercio in forma itinerante con soste non superiori a 60 minuti;
- c) occupazioni occasionali di pronto intervento con ponti, scale, pali, ecc.;
- d) occupazioni per effettuazioni di traslochi;
- e) occupazioni per operazioni di carico e scarico per il tempo strettamente necessario al loro svolgimento;
- f) occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni politiche, sindacali, religiose, assistenziali, culturali, sportive o del tempo libero di durata non superiore a 24 ore che non comportino attività di vendita o di somministrazione;
- g) occupazioni effettuate da associazioni locali non aventi scopo di lucro per iniziative di carattere sociale – culturale – ricreative e sportive, nonché dagli istituti scolastici e dalle associazioni in genere, per iniziative e manifestazioni patrocinate dal Comune.
- h) occupazioni temporanee effettuate da venditori ambulanti, pubblici esercizi e produttori agricoli che vendono i loro prodotti in occasioni di fiere, mercati e manifestazioni patrocinate dal Comune;
- i) occupazioni con installazione di attrazioni, giochi, divertimenti dello spettacolo viaggiante.

## **Art. 19 - Denunce**

1. I soggetti indicati all'articolo 63 del Decreto Legislativo n. 507/1993 devono presentare al comune entro il 20 gennaio successivo all'inizio dell'occupazione o detenzione, denuncia unica dei locali ed aree tassabili siti nel territorio del Comune con le modalità stabilite dall'articolo 70 del citato decreto legislativo.

2. L'ufficio tributi rilascia ricevuta della denuncia presentata. Nel caso di spedizione a mezzo servizio postale la denuncia si considera presentata nel giorno indicato nel timbro postale.

3. La denuncia ha effetto anche per gli anni successivi, qualora le condizioni di tassabilità rimangano invariate. In caso contrario l'utente è tenuto a denunciare, con le modalità stabilite al comma primo del presente articolo, ogni variazione relativa ai locali, aree, numero componenti nucleo familiare non residenti, che comporti un maggior ammontare della tassa o comunque influisca sull'applicazione o riscossione del tributo in relazione ai dati indicati nella denuncia.

4. Nella denuncia devono essere anche indicati i locali ed aree non tassabili, il motivo della non tassabilità, al fine di consentire i necessari controlli.

## **Art. 20 - Inizio, variazioni e cessazioni dell' occupazione e detenzione**

1. L'obbligazione decorre dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui ha avuto inizio l'utenza.
2. L'obbligazione tributaria cessa a decorrere dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui è stata presentata la denuncia della cessazione debitamente accertata.
3. La denuncia di variazione che comporti un maggiore o minore ammontare della tassa esplica effetti a decorrere dal primo giorno del bimestre solare successivo.
4. In caso di mancata presentazione della denuncia nel corso dell' anno di cessazione si applicano le disposizioni dell'articolo 64, comma quarto, del Decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507.
5. In caso di mancata presentazione delle denunce di variazione le relative variazioni verranno iscritte d' ufficio.

## **Art. 21 - Accertamento e sanzioni**

1. Gli accertamenti in caso di denuncia omessa, infedele o incompleta avvengono ai sensi dell'articolo 71 del Decreto Legislativo n. 507/1993.
2. L'accertamento può essere effettuato separatamente per ogni singola annualità.
3. Gli avvisi di accertamento sono sottoscritti dal funzionario designato ai sensi dell' articolo 74 del Decreto Legislativo n. 507/1993.
4. Il Comune non è tenuto a notificare ai contribuenti avvisi di accertamento per modificazioni dell' ammontare della tassa a seguito di variazioni tariffarie o cambio di categoria.

## **Art. 22 - Riscossione**

1. La riscossione può avvenire mediante:
  - 1) con iscrizione in ruoli ordinari, ai sensi dell'art. 72 del Decreto Legislativo n. 507/1993. I ruoli sono formati dal funzionario responsabile sulla base dei ruoli dell'anno precedente, delle denunce presentate e degli avvisi di accertamento notificati.
  - 2) Versamento su conto corrente postale intestato alla Tesoreria, in sostituzione del pagamento tramite il Concessionario della Riscossione;
  - 3) Versamento tramite sistema bancario.

## **Art. 23 - Rimborsi e sgravi**

1. I rimborsi e gli sgravi avvengono nei modi e termini stabiliti dall' articolo 75 del Decreto Legislativo n. 507/1993.
2. I rimborsi spettanti al contribuenti sono operati mediante riduzione dell' importo iscritto a ruolo. Eventuali eccedenze sono rimborsate nei termini e con le procedure previste dal D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43.
3. I rimborsi e gli sgravi sono disposti dal funzionario responsabile sulla base di adeguata documentazione.

## **Art. 24 - Controlli**

1. L'attività di controllo dei dati contenuti nelle denunce o acquisiti in sede di accertamento d'ufficio tramite rilevazione della misura e destinazione delle superfici imponibili e dal numero di componenti del nucleo familiare viene svolta dall' ufficio comunale con i poteri conferitigli dall'art. 73 del Decreto Legislativo n. 507/1993.

2. Il potere di accedere, su autorizzazione del Sindaco e con preavviso, è consentito ai soggetti individuati dall'articolo 73, comma secondo del Decreto Legislativo n. 507/1993 anche per i controlli in sede istruttoria sulle domande di agevolazione o esenzione.

#### Art. 25 – Tributo Ambientale

Ai sensi dell'art. 49, comma 17, del D.Lgs. 22/97, il tributo ambientale di cui all'art. 19 del D.Lgs 504/92 si applica sul totale della tassa/tariffa.

L'ammontare del tributo sarà versato alla Provincia nei termini e secondo le modalità previste dalla legge.

#### Art. 26 – Sanzioni

Le sanzioni sono irrogate con le modalità stabilite dall'art. 76 del D. Lgs. N. 507 del 15/11/1993.

#### **Art. 27 - Norme abrogate**

1. Il presente Regolamento entra in vigore a termine di legge. Dalla data suddetta è abrogato il regolamento approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 50 del 22/12/1999 e successive modificazioni e integrazioni.